



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Onorario del Tribunale di Perugia Dott.ssa Alberta Balloni ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1452 del Ruolo Generale degli affari civili dell' anno 2024 promossa da:

Controparte_1 (C.F. e P.IVA P.IVA_1 REA BS – 621393 - PEC: [...]
Email_1 con sede legale a Capriolo (BS), via IV novembre 63, cap. 25031 (d'ora in avanti,
CP_1), in persona dell' Amministratore Delegato e legale rappresentante *pro tempore*, Sig. [...]
CP_2 (c.f. C.F._1 rappresentata e difesa nel presente giudizio, giusta procura
alle liti in allegato al presente atto dall'Avv. Mauro Battistella del Foro di Milano (C.F.
C.F._2 - PEC: Email_2 ; fax 02/48012914), elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Milano, Galleria Passarella 1. che ai fini delle successive comunicazioni si indicano altresì il seguente numero di fax: 02/48012914 ed il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2 **rinunciante al mandato e quindi** dall'Avv. Giuseppe Spagnolo del Foro di Brindisi (C.F. C.F._3 - PEC: [...]
Email_3 ; fax 02/87388644), elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Milano, via G. Serbelloni n.5. che ai fini delle successive comunicazioni indicava il seguente numero di fax: 02/87388644 ed il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [...]
Email_4 **sso rinunciante al mandato,** non costituita con altro difensore

-ATTRICE- OPPONENTE-

CONTRO

Controparte_3 , P.IVA P.IVA_2 ,rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Surace del Foro di Palmi, C.F., CodiceFiscale_4 ,ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio ,sito in Perugia,Via Ruggero d'Andretto n.59/61,giusta delega in calce al detto atto,numero di fax 0755017610,indirizzo PEC: Email_5

- CONVENUTA-OPPOSTA-

OGGETTO: Opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1452/2024 - R.G. 3864/2024 emesso dal Giudice del Tribunale di Perugia il 4 dicembre 2024 , dichiarato provvisoriamente esecutivo ex art.648 c.p.c.

CONCLUSIONI: Come all'udienza del 28.1.2026 con termini per memorie e repliche ex art.189 c.p.c. antecedenti detta udienza

FATTO E DIRITTO

Con atto definito “Comparsa di costituzione di nuovo difensore” *Controparte_1* (C.F. e P.IVA *P.IVA_1* , REA BS – 621393 - PEC: *Email_6* con sede legale a Capriolo (BS), via IV novembre 63, cap. 25031 (d’ora in avanti, “ *CP_1*), in persona dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante *pro tempore*, Sig. *CP_4* (c.f. *C.F._1*) rappresentata e difesa nel presente giudizio, giusta procura alle liti in allegato al presente atto (**All. A**), dall’Avv. Giuseppe Spagnolo del Foro di Brindisi (C.F. *C.F._3* - PEC: *Email_7* fax 02/87388644), elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Milano, via G. Serbelloni n.5. che ai fini delle successive comunicazioni indicava il seguente numero di fax: 02/87388644 ed il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: *Email_7* ,conveniva in giudizio la *Controparte_5* (P.IVA *P.IVA_2* - *C.F._5*) in persona *CP_6* titolare dell’omonima ditta, rappresentato e difeso nel giudizio monitorio dall’Avv. Pietro Surace, al fine di sentir accogliere le seguenti CONCLUSIONI: “

“In via preliminare ed in rito:

- non concedere la provvisoria esecutorietà al Decreto Ingiuntivo opposto;

- accertare e dichiarare la carenza/difetto di competenza del giudice ordinario, e, per l’effetto, dell’adito Tribunale di Perugia, stante la competenza del collegio arbitrale sussistendo clausola compromissoria, per le ragioni tutte indicate in narrativa, con tutti i provvedimenti conseguenti; in particolare in accoglimento dell’opposizione, revochi / dichiari la nullità/inefficacia del Decreto Ingiuntivo opposto con improcedibilità/ improseguibilità del giudizio di merito;

- accertare e dichiarare la carenza/difetto di competenza per valore del giudice adito per i motivi in narrativa;

- accertare e dichiarare ai sensi dell’art. 38 c.p.c. l’incompetenza per territorio del Tribunale adito ad emettere il Decreto Ingiuntivo opposto e a conoscere della presente opposizione per esserlo il Tribunale di Brescia per le ragioni esposte in narrativa e per l’effetto

- accertare e dichiarare la nullità e/o revocare il Decreto Ingiuntivo opposto; **in via preliminare – pregiudiziale:**

- Ove ritenuta la competenza del Tribunale adito, sussistendo la obbligatorietà del tentativo di mediazione anche nelle materie in cui si verte in tema di contratti d’opera, come nel caso di specie e non avendo controparte ancora adempiuto in tal senso, si insta affinché l’Ill.mo Tribunale adito voglia pronunciare i provvedimenti richiesti ex lege in materia a carico dell’opposto ed in difetto, dichiarare l’improcedibilità del giudizio nel caso di omesso esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione

in via principale, nel merito:

- revocare e/o annullare e/o comunque dichiarare invalido o inefficace il Decreto Ingiuntivo mancando la prova del credito asseritamente vantato;

in via subordinata, nel merito:

- nella denegata e non creduta ipotesi in cui avvenga accertata la debenza di alcunché, previ gli accertamenti tecnici del caso, rideterminare e limitare il dovuto alle sole attività effettivamente provate ed eseguite a regola d'arte

In ogni caso: - Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio oltre IVA e CPA.”

Continuava l'esponente asserendo che CP_1 con il proprio atto introduttivo, citava in giudizio la [...] CP_3 in persona CP_6 titolare dell'omonima ditta, per l'udienza del 1ottobre 2025 ma , medio tempore, il difensore di CP_1 Avv. Mauro Battistella, rinunciava al proprio incarico, che veniva conferito all'Avv. Giuseppe Spagnolo, che lo sostituiva nella difesa.

l'Avv. Giuseppe Spagnolo, quindi, riportandosi integralmente a quanto esposto, dedotto, eccepito e prodotto dall' Avv. Mauro Battistella, richiamate tutte le ragioni e difese espresse negli atti depositati in giudizio dal citato difensore, che faceva propri, così come ogni altro argomento, tesi, eccezione, domanda ed istanza anche istruttoria avanzata negli scritti difensivi già agli atti che dovevano ritenersi tutti per intero ritrascritti e riproposti, si costituiva formalmente quale nuovo difensore di CP_1 nel giudizio avente R.G. n. 198/2025 pendente innanzi al Tribunale di Perugia - Giudice Dott.ssa Alberta Balloni, in sostituzione dell'Avv. Mauro Battistella e, nel contempo, concludeva riportandosi integralmente alle conclusioni formulate nell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 1452/2024 - R.G. 3864/2024 emesso dal Giudice Dott.ssa Loredana Giglio il 4 dicembre 2024 notificato il 04.12.2025, a firma dell'Avv. Mauro Battistella da intendersi in questa sede integralmente riportate e ritrascritte.

Con l'atto di opposizione avverso il decreto ingiuntivo di cui sopra, il precedente difensore, nel premettere che il 4 dicembre 2024, la Controparte_5 notificava a CP_1 il ricorso e pedissequo decreto ingiuntivo n. 1452/2024 - R.G. 3864/2024 emesso dal Giudice Dott.ssa Loredana Giglio il 04 dicembre 2024 con cui veniva ingiunto all'attuale opponente di pagare *“la somma di € 20.826,00; gli interessi come da domanda; le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 567,00 per compenso professionale, in € 145,50 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrente”* e che fondava la propria pretesa sulla base della fattura n. 39/23 del 15.3.2023 di euro 25.000 (di cui versati euro 12.000,00 residuando, pertanto, euro 13.000,00,) relativa ai lavori di subappalto presso il Condominio Palazzina A sito in Ospedalichio, Via dell'Aeronautica (PG); della fattura n. 28/24 del 17.09.24 di euro 7.826,00 relativa invece ai lavori di subappalto presso il cantiere sito in Via della Pescara in Perugia (PG); il tutto per un totale complessivo di euro 20.826,00, eccepiva, in via preliminare, il difetto di competenza di codesto Tribunale in ragione di clausola compromissoria per arbitrato prevista nel contratto concluso *inter partes*, con conseguente dichiarazione di nullità, revoca ed inefficacia del Decreto Ingiuntivo opposto. Infatti, asseriva l'opponente, ai sensi del contratto di subappalto del 06/11/2023 relativo al Condominio “Palazzina A” sito in via dell'Aeronautica (PG), all'art. 22 rubricato “legge regolatrice e foro competente”, la soluzione di controversia circa l'interpretazione o esecuzione del contratto doveva essere compromessa in arbitri il che escludeva la competenza dell'Ufficio adito, che non appariva neanche competente per valore, mentre il Tribunale di Perugia non appariva competente territorialmente in ragione dei criteri di collegamento stabiliti dal codice di rito.

L'opponente rilevava la necessità di espletare il procedimento di mediazione, pena l'improcedibilità del giudizio e nel merito, asseriva che l'opposta a fondamento delle proprie pretese si era limitata ad allegare esclusivamente le due fatture senza, tuttavia, dare alcuna prova dell'esatta esecuzione della propria prestazione. In quanto, asseritamente spettava a chi faceva valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura, titolo idoneo per l'emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che l'aveva emessa, si opponeva alla concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, rassegnando le conclusioni fatte proprie dal nuovo difensore come sopra trascritte.

Con comparsa del 17.6.225 si costituiva al giudizio la **Controparte_3**, P.IVA **P.IVA_2**, rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Surace del Foro di Palmi, C.F. **CodiceFiscale_4**, ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio, sito in Perugia, Via Ruggero d'Andreatto n.59/61, giusta delega in calce al detto atto, numero di fax 0755017610, indirizzo PEC: **Email_5** che contestava quanto sostenuto ed eccepito da controparte nell'atto di opposizione, segnalava, preliminarmente, che l'opponente si trovava in un gravissimo stato di decozione tanto da aver attivato misure protettive al fine della salvaguardia della continuità aziendale e per evitare istanze di liquidazione giudiziale pendenti.

Quindi, in via preliminare ed in rito, l'opposta sulla competenza Arbitrale e su quella per valore/ territorio, asseriva che la **CP_1** in via preliminare chiedeva la nullità, revoca ed inefficacia del decreto ingiuntivo sulla scorta della clausola compromissoria prevista in sede negoziale che testualmente recitava “ *Tutte le controversie derivanti dal presente Contratto, comprese quelle inerenti la sua formazione, interpretazione, esecuzione, validità e giuridica esistenza, modificazione ed estinzione, purché compromettibili in arbitri, saranno devolute alla cognizione di un collegio arbitrale, composto da tre membri, di cui i primi due saranno nominati uno da ciascuna parte in lite, ed il terzo in comune accordo dagli arbitri così nominati, ovvero, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Perugia. Lo stesso Presidente del Tribunale nominerà l'arbitro per la parte in lite che non vi avrà provveduto nel termine previsto dall'Art. 810 comma 1, c.p.c.*”.

Tale richiesta di rimessione integrale della questione alla competenza arbitrale non poteva essere accolta, sosteneva l'opposta, in quanto non era corretta, in punto di fatto quanto di diritto per un errore dell'opponente, che fondava la propria eccezione di incompetenza su una clausola compromissoria contenuta in un contratto sottoscritto da **Controparte_7**. soggetto distinto e autonomo rispetto alla **Controparte_5**, attuale opposta.

Non essendovi identità soggettiva tra le parti del contratto invocato e quelle del presente giudizio, la clausola compromissoria non era opponibile all'attuale opposta e ad anticipare ogni possibile contestazione di controparte sul punto, si faceva presente che la Fattura n. 39/23 del 15.3.2023 (di € 25.000,00 di cui versati € 12.000,00) riferita al cantiere per cui controparte andava ad invocare la sussistenza della clausola compromissoria, era stata già parzialmente pagata **alla Controparte_5** (non alla Edilizia Calò), senza nessuna contestazione e/o eccezione: per cui era di tutta evidenza che per un accordo tra le parti era stata la **Controparte_5** ad effettuare i lavori in Sub appalto e che conseguentemente alla stessa non era applicabile alcuna clausola compromissoria.

In merito alla provvisoria esecutività parte opposta rilevava che l'opponente non aveva dedotto alcun fatto impeditivo, estintivo o modificativo del debito ai sensi dell'art. 2697 c.c., né aveva fornito documentazione contraria, così che la prova documentale risultava sufficiente a supportare la pretesa monitoria, chiedeva concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, contestava l'applicabilità del procedimento della mediazione obbligatoria al caso di specie e concludeva chiedendo: In via preliminare:

- rigettare l'eccezione di incompetenza per clausola compromissoria disattendere l'eccezione di compromesso, per insussistenza di identità soggettiva tra il contratto prodotto dall'opponente e il soggetto che ha agito in monitorio, essendo la *Controparte_5* P.iva *P.IVA_3* , soggetto giuridico distinto della *Controparte_8* [...] P.va *P.IVA_4* ;

- Dichiarare infondata l'eccezione di incompetenza per valore e per territorio, attesa la natura unitaria e liquidata della pretesa creditoria azionata; l'esperimento ai sensi dell'art. 5-bis D.Lgs. 28/2010;

- Concedere la provvisoria esecuzione del medesimo ex art. 648 c.p.c., per le ragioni di cui in motivazione;

- Nel merito

- Dichiarare l'irrelevanza o, in subordine, la sanabilità dell'omesso esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, ove ritenuto necessario, concedendo termine per l'esperimento ai sensi dell'art. 5-bis D.Lgs. 28/2010;

- Nel merito

Rigettare integralmente l'opposizione proposta dalla società *Controparte_1* perché infondata in fatto e in diritto

- Per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 1452/2024 n. del 04/12/2024 di RG n. 3864/202;

- Condannare l'opposta al pagamento delle spese di lite del presente giudizio.

Il Giudice, con ordinanza ex art.171 ter c.p.c.del 18.6.2025 confermava quale udienza di prima comparizione il 1.10.2025 concedendo i termini antecedenti e di cui alla detta norma per deposito di memorie integrative.

Con atto del 5.5.2025 il procuratore di parte opponente Avv.Giuseppe Spagnolo dichiarava formalmente la rinuncia al mandato difensivo, dando atto di aver rinunciato all'incarico professionale con comunicazione via PEC del 30.4.2025.

All'udienza del 1.10.2025 il Giudice, rilevata la rinuncia al mandato difensivo del procuratore di parte opponente e la mancata costituzione in giudizio della stessa con altro difensore, concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art.648 c.p.c.e fissava per discussione ,ai sensi dell'art.189 c.p.c. ,l'udienza del 28.1.2026 con termini antecedenti per deposito di note conclusive, cui ottemperava solo parte opposta con atto depositato in data 24.11.2025.

All'udienza di cui sopra presenziava solo il procuratore di parte opposta che chiedeva decisione.

Il Giudice si riservava.

L'opposizione è infondata e va integralmente rigettata alla luce delle argomentazioni e documenti depositati da parte opposta e soprattutto del comportamento processuale di parte opponente che, a fronte di quanto

eccepito e documentato da parte opposta, ha di fatto abbandonato il giudizio a seguito della rinuncia al mandato difensivo anche del secondo avvocato cui lo aveva conferito e l'omessa costituzione con altro difensore. Inoltre, parte opponente non ha addotto alcuna prova concreta a sostegno delle proprie pretese, non ha depositato memorie istruttorie integrative né memoria di precisazione delle conclusioni e conclusiva, di fatto non partecipando più al presente giudizio sin dal 5.5.2025, data della comunicazione della rinuncia al mandato da parte dell'Avv. Giuseppe Spagnolo ed anche se la mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia in capo a colui che ebbe originariamente a presentarla, essendo necessario, a tale fine, che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, possa desumersi inequivocabilmente il venire meno del suo interesse a coltivare siffatta domanda (v. Cassazione civile sez. III - 18/01/2021, n. 723), la giurisprudenza di legittimità afferma, che la mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni definitive, soprattutto allorché queste siano prospettate in modo specifico, di domande o eccezioni precedentemente formulate, implica normalmente una presunzione di abbandono o di rinuncia alle stesse. (Corte appello - Potenza, 23/01/2015, n. 27). Inoltre, nel nostro ordinamento giuridico vige il principio della non contestazione di cui all'[art. 115 c.p.c.](#) giusto il quale tutto ciò che non viene specificamente contestato dalla parte convenuta o, comunque, dalla parte nei cui confronti una domanda o un'eccezione viene validamente rivolta e l'opponente, nel caso di specie, è convenuto in senso sostanziale in quanto soggetto cui la domanda di pagamento è stata rivolta, deve ritenersi oggettivamente provato, con conseguente esonero per il Giudice da ogni indagine probatoria sulla sussistenza o insussistenza di quel determinato fatto, che, in quanto provato, deve essere posto a fondamento della decisione. Più in particolare, l'[art. 167 c.p.c.](#), imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte, considera la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il Giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti. (Corte appello sez. II - Catanzaro, 02/07/2019, n. 1426) L'onere di contestazione quindi rappresenta un principio cardine del processo civile, che impone a ciascuna parte di prendere posizione in modo chiaro, puntuale e specifico sui fatti addotti dall'altra, indicando le ragioni per cui l'allegazione di controparte va contestata e disattesa; la mancata contestazione, alla quale va equiparata la contestazione generica, comporta un effetto particolarmente devastante per la parte, posto che il fatto non contestato si ritiene pacifico e la controparte è esonerata dal relativo onere probatorio. (Tribunale - Terni, 11/04/2023, n. 240). Nello specifico, la mancata contestazione, nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, del credito azionato in via monitoria costituisce un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio con effetti vincolanti per il Giudice, che dovrà astenersi da ogni controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti. (Tribunale sez. V - Milano, 06/10/2022, n. 7781) e parte opponente, nella memoria di costituzione e solamente in questa, non ha contestato la sussistenza e l'entità del credito fatto valere da parte opposta, sollevando

unicamente eccezioni in rito di asserita incompetenza per valore e per territorio di questo Giudice, in merito all'esperimento del procedimento di mediazione e limitandosi ad eccepire, nel merito, la sola circostanza dell'insufficienza probatoria delle fatture poste a base del ricorso monitorio senza null'altro aggiungere o contestare né nell'atto di opposizione, né, dopo la rinuncia al mandato difensivo da parte del suo primo procuratore, nella comparsa di costituzione di nuovo procuratore, che si è rimesso pedissequamente all'atto del primo ed anche questo rinunciante al mandato, senza aver depositato memorie integrative ex art.171 ter c.p.c. o memorie di precisazione conclusioni e conclusive ex art.189 c.p.c. .

Il decreto ingiuntivo opposto, nunito di provvisoria esecutività ex art.648 c.p.c. va quindi integralmente confermato e allo stesso va conferita definitiva esecutorietà ex art 654 c.p.c.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice Onorario del Tribunale di Perugia Dr.Alberta Balloni,definitivamente pronunciando sull''opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1452/2024 - R.G. 3864/2024 emesso dal Giudice del Tribunale di Perugia il 4 dicembre 2024 ,provvisoriamente esecutivo ex art.648 c.p.c.proposta da: Controparte_1 (C.F. e P.IVA P.IVA_1 , REA BS – 621393 - PEC: Email_6 con sede legale a Capriolo (BS), via IV novembre 63, cap. 25031 (d'ora in avanti, “ CP_1), in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante *pro tempore*, Sig. CP_4 (c.f. C.F._1) rappresentata e difesa nel presente giudizio, giusta procura alle liti in allegato al presente atto dall'Avv. Mauro Battistella del Foro di Milano (C.F. C.F._2 - PEC: Email_2 ; fax 02/48012914), elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Milano, Galleria Passarella 1. che ai fini delle successive comunicazioni si indicano altresì il seguente numero di fax: 02/48012914 ed il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2 **rinunciante al mandato e quindi** dall'Avv. Giuseppe Spagnolo del Foro di Brindisi (C.F. C.F._3 - PEC: Email_8 . Email_9 [...] ; fax 02/87388644), elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Milano, via G. Serbelloni n.5. che ai fini delle successive comunicazioni indicava il seguente numero di fax: 02/87388644 ed il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_7 **anch'esso rinunciante al mandato** contro Controparte_3 , P.IVA P.IVA_2 ,rappreentata e difesa dall'Avv.Pietro Surace del Foro di Palmi, C.F CodiceFiscale_4 ,ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio, sito in

Perugia, Via Ruggero d'Andreotto n.59/61,giusta delega in calce al detto atto, numero di fax 0755017610,in-
dirizzo PEC: Email_5

sciogliendo la riserva che precede;

RIGETTA l'opposizione, ritenutane l'infondatezza e per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiun-
tivo n. 1452/2024 - R.G. 3864/2024 emesso dal Giudice del Tribunale di Perugia il 4 dicembre 2024, provvi-
soriamente esecutivo ex art.648 c.p.c. cui viene conferita definitiva esecutorietà ex art.654 c.p.c.

Condanna l'opponente alla refusione, in favore di parte opposta, delle spese del presente giudizio che liquida
come segue: €5.077,00 per compenso professionale,oltre IVA,CAP e rimborso Forfetario come per legge.

Perugia 29.1.2026

Il Giudice Onorario

Dr. Alberta Balloni